



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 4463/12

Deliberazione n. 37

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2012

VERBALE N. 83

Seduta Pubblica del 7 agosto 2012

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladodici, il giorno di martedì sette del mese di agosto, alle ore 15,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 6 agosto, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:

Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Torre Antonino, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Micheli Francesco, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Siclari e Storace hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE rammenta che l'Assemblea deve procedere preliminarmente alla votazione della 29ª proposta, nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti, già votata inefficacemente – per mancanza del numero legale – nella seduta di ieri, lunedì 6 agosto:

29ª Proposta (Dec. G.C. del 16 marzo 2012 n. 16)

Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU).

Premesso che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito agli Enti Locali una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Che l'articolo 59 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 ha attribuito agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

Che il Comune di Roma, ora Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dai citati articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998, ha adottato un Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili;

Che nel corso degli anni il predetto Regolamento è stato più volte oggetto di modificazioni e, da ultimo, interamente rivisitato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, con la quale è stata abrogata la citata deliberazione consiliare n. 335 del 1998 e approvato il nuovo Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili;

Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata disposta l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

Che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Che, successivamente, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha disposto l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Che il citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, al comma 1, che l'imposta municipale propria è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13;

Che, conseguentemente, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;

Che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, l'imposta municipale propria risulta disciplinata dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1997 ivi richiamate;

Che l'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, per espresso rinvio all'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, ha confermato, anche per l'imposta municipale propria, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, sia pure con le modificazioni introdotte dai commi 12 e 14 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Che l'articolo 56, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, è intervenuto sul citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserendo il comma 9-bis che prevede la facoltà per i comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Che, ai sensi del citato articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Che, sempre ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011;

Che, con riferimento alla misura delle aliquote, l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la possibilità per i comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, dell'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che il successivo comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede un'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Che il comma 8 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Che, inoltre, l'articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, contempla la possibilità dei comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Premesso inoltre che l'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari di cui agli articoli 8, comma 4, e 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, disponendo, altresì, che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Che, inoltre, sempre con riguardo all'abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 del predetto articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione pari a Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di Euro 400,00;

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 13, D.L. n. 201 del 2011, è prevista la possibilità per i comuni di elevare l'importo della detrazione fissata per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; nonché di estendere la detrazione dall'imposta anche per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Che, in virtù dell'espresso rinvio all'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, ad opera del citato articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011, l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;

Che l'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. Tale quota di imposta deve essere versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Che il richiamato comma 11, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, dispone, altresì che le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Che, sempre l'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 7, del citato D.Lgs. n. 23 del 2011; disponendo, altresì, che le attività di accertamento e riscossione della quota di imposta riservata allo Stato sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che il versamento dell'imposta municipale propria sia effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Che, a seguito dell'espresso richiamo all'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da parte dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso con modalità alternative, a scelta, quali:

- pagamento in due rate (50% entro il 16 giugno e 50% entro il 16 dicembre, a conguaglio);
- pagamento in tre rate (33% entro il 16 giugno, 33% entro il 16 settembre, conguaglio e terza rata entro il 16 dicembre);

Che, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, le esenzioni dall'imposta municipale propria sono disciplinate dall'articolo 9, comma 8, del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, come modificato dal decreto di semplificazione fiscale governativo;

Che il recente Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato D.L. n. 16 del 2012, concernono:

1. la precisazione del presupposto dell'imposta municipale propria, includendo tra le fattispecie soggette all'imposta anche quelle non espressamente previste dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992;
2. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
3. la previsione di una riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, attribuendo ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
4. l'innalzamento da 130 a 135 della misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli non condotti direttamente da agricoltori;
5. l'introduzione di alcune agevolazioni per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. In particolare, è stabilita l'assoggettabilità all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con riduzioni della stessa per scaglioni in relazione al valore dei predetti terreni agricoli;
6. l'esclusione dal gettito IMU spettante allo Stato della quota di imposta dovuta sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

- principale dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili;
7. l'attribuzione ai comuni della facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 8. la precisazione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, disponendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 9. l'estensione dell'esenzione dall'imposta municipale propria ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
 10. l'individuazione dell'obbligo di pagamento dell'IMU in capo al coniuge assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal fine, l'assegnazione viene considerata come attribuzione di un diritto di abitazione;
 11. la previsione, per il solo anno 2012, del pagamento dell'acconto IMU con le modalità di seguito specificate:
 - a) il pagamento della prima rata dell'imposta è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
 - b) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'imposta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, il soggetto passivo può versare l'imposta con le modalità indicate nel precedente periodo;
 - c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è stabilito che la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
 - d) per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;
 12. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere l'imposta non solo mediante il versamento unitario (F24), ma anche mediante versamento su apposito conto corrente postale;

13. l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione IMU a carico del soggetto passivo. Tale dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, nei casi disciplinati con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'apposito modello ministeriale, ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili;
14. la possibilità per il Governo di rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge con uno o più DPCM, entro il 10 dicembre 2012 e la potestà dei comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta entro il 30 settembre 2012;

Considerato che appare opportuno predisporre un testo di regolamento che, oltre ad introdurre le norme proprie, riproduca anche le disposizioni principali delle leggi che disciplinano, in via diretta o indiretta, l'imposta municipale propria, dando in tal modo concreta attuazione ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e d'informazione dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

Che l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, intervenendo sul comma 2, del predetto articolo 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui allo stesso articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero il termine di approvazione del bilancio, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato che, in data 14 marzo 2012 il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse Economiche, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Preso atto che, in data 14 marzo 2012 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione

dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 14 marzo 2012, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C. Mannino";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 16 marzo 2012, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi IV, V, XII e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi XIII, XV, XVI e XIX hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi III, X, XIX hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:

- all'art. 12, comma 1 aggiungere: "si intende abitazione principale l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito a congiunto entro il primo grado residente nell'immobile. Si intende altresì abitazione principale l'immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali cosiddette "prima casa".

Municipio X:

- all'art. 5, comma 2 aggiungere un ulteriore comma 2 bis: "Per gli immobili concessi in locazione finanziaria da enti pubblici, il soggetto passivo rimane il locatore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche se non esclusivamente destinati a compiti istituzionali (art. 10 comma 1.a).

Municipio XIX:

- si propone la riduzione possibilmente al minimo delle aliquote di legge.

Che i Consigli dei Municipi I, II, VI, VII, VIII, IX e XI hanno espresso parere contrario;

Che il Consiglio del Municipio XVII ha espresso parere contrario con la seguente osservazione:

- tenuto conto della crisi economica che ha colpito il paese, si dovrebbe applicare un'aliquota inferiore;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 4 aprile 2012, in merito alle osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio III:

- la richiesta non viene accolta in quanto si pone in contrasto con l'articolo 13, comma 14, lettera b, del D.L. n. 201 del 2011 che ha modificato l'articolo 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di

imposta comunale sugli immobili. Infatti, il citato articolo 13, comma 14, lettera b, del D.L. n. 201 del 2011 abrogando espressamente la lettera e) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha eliminato la potestà degli Enti Locali, così come era prevista per l'ICI, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Inoltre, il medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilisce che "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente", concetto diverso da quello di "prima casa" cui sono correlate le agevolazioni fiscali previste dall'erario.

Municipio X:

- la richiesta non viene accolta in quanto ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'individuazione dei soggetti passivi dell'entrate proprie degli Enti Locali, anche tributarie, tra cui è l'imposta municipale propria, è materia demandata alla normativa primaria e, quindi, sottratta alla potestà regolamentare dell'Ente Locale. Al riguardo, l'articolo 13, comma 1 e 13, del D.L. n. 201 del 2011, nel richiamare l'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce che "... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

Municipio XIX:

- la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente all'oggetto della proposta di deliberazione che attiene al Regolamento in materia di IMU e non alla definizione delle aliquote IMU da applicare per l'anno 2012.

Municipio XVII:

- la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente all'oggetto della proposta di deliberazione che attiene al Regolamento in materia di IMU e non alla definizione delle aliquote IMU da applicare per l'anno 2012.

Atteso che la I Commissione, nella seduta del 10 aprile 2012, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Che la X Commissione non ha fatto pervenire alcun parere;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare il Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU), di cui all'allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel territorio di Roma Capitale, a norma dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente regolamento è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'Assemblea Capitolina con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**Articolo 2
Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio di Roma Capitale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**Articolo 3
Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

**Articolo 4
Terreni considerati aree non fabbricabili**

1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nell'articolo 3, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

all'allevamento di animali, a condizione che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 6 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da Roma Capitale per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 7 Compartecipazione dello Stato

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 12, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento.
La quota di imposta riservata allo Stato non è dovuta per gli immobili posseduti da Roma Capitale nel proprio territorio, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
2. La quota di imposta dovuta allo Stato è versata contestualmente a quella spettante a Roma Capitale, secondo le modalità indicate nell'articolo 13.
3. Alla quota riservata allo Stato non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 11, né le ulteriori detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate da Roma Capitale.

Articolo 8
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi

dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento risorse economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Articolo 9

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e può essere ridotta fino allo 0,1 per cento.
5. L'aliquota di base pari allo 0,76 per cento può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
6. L'aliquota di base pari allo 0,76 per cento può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
7. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.

8. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, l'imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e fino a Euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino a Euro 32.000.

Articolo 10 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 11 Riduzioni e detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
3. L'importo della detrazione può essere elevato, con deliberazione di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 12 Abitazione principale e pertinenze della stessa

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Con deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui all'articolo 11 possono essere applicate anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 13 Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
4. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
6. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si può considerare effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
 - a) se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b) se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
7. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina deve presentare, relativamente agli immobili siti in Roma Capitale, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,50; se l'imposta è superiore a euro 12,50 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità previste dal comma 2.
9. Per il solo anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria, da corrispondersi entro il 16 giugno, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal presente regolamento; la seconda rata, da corrispondersi entro il 16 dicembre, è versata a saldo dell'imposta complessivamente

dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate da Roma Capitale.

10. Per il solo anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste dal presente regolamento, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate da Roma Capitale. In alternativa, l'imposta può essere versata in due rate secondo le modalità ed i termini indicati al comma 9.
11. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la prima rata, da corrispondersi entro il 16 giugno, è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata, da corrispondersi entro il 16 dicembre, è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate da Roma Capitale.
12. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Articolo 14 Dichiarazione

1. I soggetti passivi, nei casi disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 1.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta relativa al medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.
5. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso Roma Capitale, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;

d) in via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale.

Articolo 15 Accertamento

1. Roma Capitale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, Roma Capitale può: a) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, nonché la mancata o incompleta risposta a questionari comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 20, comma 4.
6. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente di cui al regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011.
7. Una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari di Roma Capitale e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Articolo 16 Responsabile della gestione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento generale delle entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 17 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 18 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate.
3. Il contribuente può utilizzare l'eccedenza del credito in compensazione con i pagamenti dovuti per l'imposta municipale propria da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a Euro 2.500,00.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,50.

Articolo 19 Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'amministrazione capitolina, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria.
2. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.

Articolo 20
Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso versamento totale o parziale dell'imposta alle scadenze prescritte, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.

Articolo 21
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 22
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Procedutosi alla votazione con sistema elettronico, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 18 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione del Consigliere Torre.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Angelini, Belfronte, Berruti, Bianchini, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, Pomarici, Quarzo, Torre, Vigna e Voltaggio.

La presente deliberazione assume il n. 37.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **7 agosto 2012**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....